

UNITA' PROCUREMENT, LEGAL & COMPLIANCE
Resp. Isidoro Fucci

OGGETTO: ID PUBBLICAZIONE 4247. GARA TENDER 2585 – RDO 3891 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI ASSOCIATI PER L'ANNO 2024, PER IL 30% DEL TOTALE PROVENIENTE DA FONTI RINNOVABILI CERTIFICATE – CIG: A0115DDD9E.

Buongiorno.

In merito a dei quesiti posti da un o.e. si riportano i seguenti riscontri

QUESITO N. 2

In riferimento all'articolo 7.05 dello schema di contratto si richiede la possibilità prevedere e quindi anticipare il termine di scadenza delle fatture e portarlo da "entro 30 gg dalla data di emissione delle fatture" a "entro 15 gg dalla data di emissione delle fatture". questo al fine della neutralizzazione dei flussi di tesoreria legati all'acquisto e conseguentemente della presentabilità dell'offerta economica.

RISCONTRO QUESITO N. 2

Richiesta non accolta. Rimane, pertanto, confermato quanto riportato all'art. 7.05 dello Schema di contratto: *"I pagamenti delle fatture saranno effettuati, ai sensi del D. Lgs. n.231/2002 come modificato dal D.Lgs. N.192/2012, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura."*

QUESITO N. 3

In ragione del contenuto non vincolante dell'art 120 comma 9 del D Lgs 36_2023 si chiede alla Stazione Appaltante l'inserimento del Disciplinare di gara della seguente regola di conguaglio per gli scostamenti dei volumi prelevati a consuntivo rispetto all'Allegato 3 al Disciplinare di Gara.

Relativamente ai volumi consuntivati laddove siano presenti scostamenti dai consumi previsionali indicati dall'Allegato 3 ed effettuati nel periodo interessato da operazioni di fixing di cui all'Articolo 5 del Disciplinare di Gara Il fornitore emetterà un conguaglio "Cong_fixing", il cui importo sarà calcolato in base alla seguente formula:

$$\text{Cong_fixing (mese m)} = (\text{Pbl_StP_m} - \text{PPUN_m}) * (\text{Vmp} - \text{Vmc}) * \text{Perc\%_fixing}$$

dove:

PPUN_m = media aritmetica semplice del PUN del mese m [€/MWh]

Pbl_StP_m = prezzo medio ponderato del Settlement price quarter_Qi-24" (www.eex.com/en/market- data/power/futures/italian-futures) dei fixing eseguiti per il mese m.

Perc%_fixing = somma delle percentuali dei fixing eseguiti per il mese m.

Vmc = consumo mensile realizzato nel mese m al lordo delle perdite di rete, espresso in MWh.

Vmp = consumo mensile programmato come da Allegato n. X "Dettaglio quantitativi"

"Lavoriamo per il benessere della comunità e del territorio"

L'emissione del "Cong_fixing" sarà effettuata al termine del periodo contrattuale; se l'importo risultasse a debito della Stazione Appaltante verrà emessa una fattura di pari importo: diversamente sarà effettuata nota credito alla Stazione Appaltante.

L'eventuale parte dei volumi in prelievo non coperta da operazioni di fixing, secondo i criteri indicati precedentemente, sarà valorizzata al prezzo PUN medio (PUN: Prezzo Unico Nazionale) ossia il prezzo di riferimento dell'Energia Elettrica rilevato sulla borsa elettrica italiana (IPEX, Italian Power Exchange) per il mese/periodo considerato. Al prezzo PUN medio verrà sommato per ogni fascia oraria lo Spread_mp indicato nell' Offerta Economica.

RISCONTRO QUESITO N. 3

La richiesta non può essere accolta.

QUESITO N. 4

In riferimento all'articolo 2 del Disciplinare di Gara si richiede conferma che le garanzie di origine devono provenire esclusivamente da impianti di produzione situati in Italia.

RISCONTRO QUESITO N. 4

Le Garanzie di Origine (GO) di cui all'art. 2 del Disciplinare di Gara sono da intendere quelle, conformi alla Direttiva (UE) 2018/2001, che hanno titolo ad essere negoziate sul mercato organizzato e/o sulla piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle GO gestiti dal Gestore dei Mercati Energetici Spa.

QUESITO N. 5

Con riferimento all'articolo 3 del Disciplinare di Gara si richiede conferma che l'eventuale proroga comporti nel caso di richiesta di fixing l'espletamento di una nuova procedura di acquisto come da articolo 5 del Disciplinare di gara. A contempo si chiede conferma che la fornitura di energia da fonti rinnovabili è comunque limitato alla fornitura al 31/12/2024.

RISCONTRO QUESITO N. 5

Si conferma che, in caso di proroga ai sensi dell'art. 3 del Disciplinare di Gara, la formazione del prezzo seguirà le modalità riportate nell'art. 5 dello stesso Disciplinare.

Si conferma che la fornitura di energia da fonti rinnovabili è comunque limitata al 31/12/2024.

QUESITO N. 6

Con riferimento all'articolo 5 del Disciplinare di Gara si richiede conferma che per i corrispettivi di vendita oltre alle perdite di rete da applicare ai volumi non coperti da operazioni di fixing si intenda espressi pari a:

- 1) Prezzo PUN medio mensile pubblicato dal GME sulle fasce orarie F1 F2 F3 F0 + spread medio ponderato Spread_mp .

RISCONTRO QUESITO N. 6

Sì, si conferma che i volumi non coperti da operazioni di fixing dovranno essere valorizzati mensilmente al PUN medio mensile, pubblicato dal GME per le singole fasce orarie, incrementato dallo spread medio ponderato Spread_mp.



Acquedotto del Fiora

QUESITO N. 7

In relazione al contenuto dello schema di Contratto articolo 13 – risoluzione anticipata - si richiede di inserire una penale laddove siano stati esercitati dei fixing per il periodo successivo al termine del contratto.

Ovvero qualora il Cliente receda dal Contratto dopo aver esercitato l'opzione di fixing, Il Fornitore avrà la facoltà di applicare una penale calcolata valorizzando in F1-F2-F3 i volumi di energia presenti nell'Allegato n.3 e interessati dal periodo di recesso. Il controvalore della penale sarà pari al valore economico della formula:

$(Pbl_ask + Spread_mp) * \text{prelievi non ritirati F1} + Pbl_ask + Spread_mp) * \text{prelievi non ritirati F2} + Pbl_ask + Spread_mp) * \text{prelievi con ritirati F3}$.

In caso di recesso da parte del Cliente, Il Fornitore avrà la facoltà di applicare una penale valorizzando al costo aggiuntivo delle GO (Garanzie d'Origine) i volumi di energia presenti nell'Allegato 3 e interessati dal periodo di recesso.

RISCONTRO QUESITO N. 7

La richiesta non può essere accolta.

Con riferimento alle GO si precisa che, in caso di recesso anticipato, sarà riconosciuto il costo relativo al solo 30% dei volumi di energia elettrica effettivamente forniti.

QUESITO N. 8

In ragione dei tagli standard sulle piattaforme di trading atte ad eseguire in modalità standard le operazioni di fixing si richiede la possibilità di ottimizzare le % di volumi fissabili indicate al punto 5.3 passando i tagli di fixing dal 16% al 15% (mantenendo i due tagli ma massimo giorno pari al 30%) e mettendo una cap al 75% dei volumi prelevati invece che l'80% per ciascun trimestre

RISCONTRO QUESITO N. 8

La richiesta non può essere accolta. Per le operazioni di fixing occorre prendere in riferimento, per ciascun quarter, i quantitativi fissati pari al 25% dei volumi totali posti a base di gara.

Si precisa con riferimento alla Tabella 1 pag. 5 che i valori riportati per quarter fanno riferimento ai quantitativi di cui all'Allegato 3 al Disciplinare di Gara e non ai volumi di energia oggetto di richiesta di acquisto a fixing. Quest'ultimi infatti sono convenzionalmente fissati, per ciascun quarter, nella misura del 25 % delle quantità complessive messe a gara.

Distinti saluti.

Unità Gare e contratti